



**LMT/TDA**

Lebensmitteltechnologie  
Technologie en denrées alimentaires

# **STATUTO**

**Comunità di lavoro tecnici alimentaristi**

## **Art. 1 Nome e scopo**

Con la denominazione «Comunità di lavoro tecnici alimentaristi» (di seguito indicata come «CL TA») è costituita un'associazione con lo scopo di creare le condizioni ottimali per la formazione di base e la formazione continua per tecnico alimentarista / tecnico alimentarista AFC e addetta alimentarista / addetto alimentarista CFP su tutto il territorio nazionale.

## **Art. 2 Compiti**

Nello specifico, l'associazione si occupa di:

- rappresentare l'industria svizzera delle derrate alimentari e delle bevande come organizzazione del mondo del lavoro (oml) per tutto ciò che concerne la formazione di base e continua;
- creare e sviluppare il settore della formazione professionale dei tecnici alimentaristi;
- elaborare e verificare regolarmente le ordinanze sulla formazione professionale e i piani di formazione;
- organizzare i corsi interaziendali e le procedure di qualificazione;
- creare e sviluppare i vari livelli di formazione continua;
- formare i formatori e i periti d'esame;
- adottare le misure necessarie per promuovere e pubblicizzare il settore professionale presso le nuove generazioni.

## **Art. 3 Membri**

- 1 Possono essere membri della CL TA le associazioni e le aziende. Il comitato decide in merito all'ammissione.
- 2 L'assemblea dei membri può decidere di escludere un membro senza doverne indicare la motivazione.

## **Art. 4 Assemblea dei membri**

- 1 L'assemblea dei membri ha luogo una volta l'anno. Il comitato può chiedere ai membri di svolgere le attività statutarie per corrispondenza.
- 2 L'assemblea dei membri elegge un comitato per un periodo di tre anni. Garantisce un'adeguata rappresentanza di tutti gli orientamenti previsti nell'ambito della formazione professionale dei tecnici alimentaristi e delle varie regioni linguistiche ed elegge un presidente. Possono essere eletti coloro che sono impegnati attivamente presso un membro della CL TA.
- 3 L'assemblea dei membri elegge un organo di controllo per un periodo di tre anni.
- 4 L'assemblea dei membri approva il rapporto annuale e il conto annuale e decide in merito a tutte le attività che il comitato le sottopone.
- 5 L'assemblea dei membri stabilisce la quota annuale.

## **Art. 5 Comitato**

- 1 Il comitato si autocostruisce.
- 2 Il comitato è autorizzato a sostituire i membri uscenti. Le scelte effettuate devono essere approvate dalla successiva assemblea dei membri.
- 3 Il comitato si occupa di tutte quelle attività dell'associazione che secondo la legge o gli statuti non rientrano nella competenza dell'assemblea dei membri. Garantisce in modo particolare la collaborazione con le scuole professionali.

## **Art. 6 Commissioni / comitati**

- 1 Il comitato può ricorrere a commissioni o comitati per lo svolgimento di determinati compiti. Il comitato definisce i compiti e le competenze delle commissioni per mezzo di apposito regolamento.
- 2 Il comitato garantisce un'adeguata rappresentanza di tutti gli orientamenti previsti nell'ambito della formazione professionale dei tecnici alimentaristi e delle varie regioni linguistiche all'interno delle commissioni e dei comitati.

## **Art. 7 Segretariato**

Il comitato definisce il segretariato e ne stabilisce i compiti e le competenze.

## **Art. 8 Organo di controllo**

L'organo di controllo è costituito da due rappresentanti dei membri della CL TA o da una società fiduciaria riconosciuta. L'organo di controllo verifica il conto annuale e lo stato patrimoniale dell'associazione e presenta il proprio rapporto all'assemblea dei membri.

## **Art. 9 Anno d'esercizio**

L'anno d'esercizio della CL TA corrisponde all'anno civile.

## **Art. 10 Sede**

La CL TA ha sede presso il segretariato.

## **Art. 11 Finanziamento**

- 1 I costi della CL TA sono coperti mediante:
  - a) le quote dei membri;
  - b) i contributi speciali che possono essere decisi dall'assemblea dei membri per svolgere attività particolari;
  - c) le offerte, le donazioni o simili.

- <sup>2</sup> Le spese di viaggio, vitto e alloggio e altre spese simili sono assunte di norma dai membri stessi.
- <sup>3</sup> L'associazione risponde dei propri debiti unicamente con il proprio patrimonio; qualsiasi responsabilità personale dei membri è esclusa.

## **Art. 12 Modifiche degli statuti**

Tutte le modifiche degli statuti, così come la decisione di scioglimento dell'associazione, necessitano dell'approvazione dei due terzi delle persone presenti all'assemblea dei membri.

## **Art. 13 Entrata in vigore**

Il presente statuto sostituisce quello del 22 giugno 2001 ed entra in vigore il 1° agosto 2014.

Berna, 1° agosto 2014

## **Comunità di lavoro tecnici alimentaristi**

Il presidente:  
sig: Stéphane Quellet

Il direttore:  
sig. Urs Reinhard